



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Motorizzazione: l'annotazione sul libretto di circolazione di auto altrui dalle 24:00

Autore: Redazione | 02/11/2014



Per quali rapporti di locazione, comodato, rent to buy e successione vale il nuovo obbligo di comunicazione dell'utilizzatore del mezzo?

Ancora 24 ore: domani scatta il nuovo obbligo di comunicare alla motorizzazione l'uso di auto non proprie per oltre 20 giorni. L'adempimento non riguarda chi **già utilizza** mezzi non propri (infatti la legge non è retroattiva), ma chi, **da oggi in**

poi e per il futuro, sarà beneficiario di un contratto di **comodato** (scritto o orale), **noleggjo** o **leasing** di veicoli altrui di durata superiore a un mese.

Leggi anche:

[Quali sono i soggetti tenuti al nuovo obbligo di annotazione?](#)

[Possesso auto: obbligatoria tra parenti l'annotazione sul libretto?](#)

[La nuova annotazione farà scattare il redditometro](#)

[L'uso personale dell'auto da annotare sulla carta di circolazione](#)

Insomma, l'obbligo riguarda tutti i rapporti giuridici che **nasceranno da domani**.

In realtà potrebbe non essere semplice individuare il momento in cui una situazione “nasce”: dipende da caso a caso. La questione, però, è assai importante per definire lo spartiacque di quei rapporti che rientrano nella nuova normativa e quelli, invece, che non sono toccati (per questi ultimi, l'annotazione è una mera facoltà). Cerchiamo quindi di fare chiarezza per comprendere, sotto il profilo del fattore **temporale**, per chi scatta l'adempimento del costo di 16 euro.

La Motorizzazione, con una recente circolare **[1]** ha dato alcuni chiarimenti che val la pena ripetere.

Il problema del comodato orale

Nel caso del **comodato**, vale la data di **stipula del contratto**. Tuttavia, l'obbligo di annotazione scatta anche in caso di **comodato orale** (di oltre 30 giorni). L'interrogativo, però, sorge spontaneo: in assenza di un documento cartaceo, come farà l'amministrazione a presumere che l'automobilista abbia in uso il mezzo da oltre 30 giorni o meno, mancando una data scritta? Tutto ciò che potrà fare, fermando il veicolo, è presumere che il comodato sia iniziato proprio quel giorno e non prima (almeno in assenza di autodenuncia dell'interessato, cosa alquanto improbabile). Sarà allora necessario dimostrare l'esistenza del contratto attraverso **testimonianze**. Insomma, si tratta di situazioni che si prestano ad ambiguità e congetture.

Noleggio senza conducente

Più facile la situazione della locazione senza conducente, nella quale va annotato solo il **nome dell'azienda locataria** (quello dell'effettivo utilizzatore si annota solo se il contratto è stipulato direttamente da lui, come può accadere a un artigiano o a un professionista).

In questo caso, in base alla circolare ministeriale, per stabilire da quale momento i contratti di noleggio rientreranno nella nuova normativa, bisogna vedere la **data di immatricolazione**, se essa è successiva alla stipula del contratto (ciò che accade di norma). Quindi, per esempio, a chi ha ordinato un'auto a noleggio e la riceverà il mese prossimo il noleggiatore chiederà la delega per effettuare l'annotazione del mezzo, sempre che l'immatricolazione sia avvenuta dopo il 3 novembre.

Rent to buy

Nel caso del rent to buy vale sempre la data di **stipula del contratto**. Ma, poiché il contratto è, nella prassi, sempre scritto, non ci saranno i problemi del comodato

orale appena visti. Quindi, per tutti i contratti di rent to buy firmati da questa mezzanotte varrà l'obbligo di annotazione.

Le persone fisiche: l'erede

Per le persone fisiche gli obblighi di annotazione riguardano due situazioni in particolare: il caso dell'**erede** che utilizzi il mezzo avuto in successione (prima del passaggio di proprietà) e il **cambio di generalità**.

Nel primo caso, per stabilire da quale momento gli eredi saranno tenuti alla annotazione bisogna vedere la **data del decesso** e non ha importanza quella in cui si apre la successione; infatti, l'annotazione va effettuata a prescindere dal fatto che si accetti l'eredità e/o che si utilizzi realmente il veicolo (serve solo per designare un responsabile del mezzo, che dev'essere necessariamente un erede e potrà "uscirne" solo facendosi sostituire da un altro erede o vendendo il veicolo, con le consuete formalità). Pertanto per tutti i decessi che avverranno dalle 24:00 di questa notte scatterà il nuovo adempimento.

Le persone fisiche: cambio di generalità

Nell'ipotesi, invece, di **cambio di generalità delle persona fisica intestataria** della carta di circolazione, conta la data di notifica all'interessato del provvedimento che ha prodotto la variazione.

In sostanza, quando si ha un cambio di nome o di sesso, tale provvedimento viene emanato dall'autorità giudiziaria; quando invece cambia la toponomastica, c'è un atto degli uffici anagrafici comunali, che però non sempre è soggetto a notifica. Quando quest'ultima non viene effettuata, contano la data in cui il provvedimento viene semplicemente comunicato all'interessato oppure il giorno in cui viene reso noto a tutti i cittadini interessati.

Note

[1] Min. Trasporti circolare n. 23743 del 27.10.2014. *Autore immagine: 123rf com*